

Il principio d'uguaglianza nella giurisprudenza della corte costituzionale

Dice l'articolo 3, primo comma, della Costituzione Italiana che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Il che non vuole certo dire che siamo tutti uguali anzi sulla diversità di ciascuno si basa la realtà della vita di tutti i giorni: esistono ricchi e poveri, maschi e femmine, bianchi e neri, cristiani e mussulmani, italiani e stranieri, marxisti e liberali e chi più ne ha ne metta. Non è pertanto questo il senso della norma, essa piuttosto dice quello che da sempre si legge nelle aule di giustizia, scritto alle spalle del collegio giudicante (con il rischio che proprio i giudici non lo leggano, essendo la scritta posta alle loro spalle): LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI, il che vuol dire "regole uguali per tutti". A questo principio cardine del nostro sistema giuridico devono necessariamente fare ossequio prima il Parlamento, che fa le leggi, e poi i giudici, che le devono fare osservare. Dice la legge: non rubare e pertanto chi ruba (ricco o povero, maschio o femmina, bianco o nero che sia) deve essere condannato. Sembra tutto così semplice, ma così non è e la saggezza del contadino siciliano, come ce la racconta il generale Dalla Chiesa che fu prefetto di Palermo, ebbe a fargli dire: "volete applicare davvero la legge uguale per tutti ? Ma voi volete fare la rivoluzione".

Ciò premesso, vediamo di mettere un po' d'ordine in questo frastagliato dire. Può capitare, anzi capita, che il Parlamento approvi una legge che viola il principio di uguaglianza così come sopra delineato. Allora la parte danneggiata, o presunta tale, può chiedere in via incidentale, cioè attraverso un processo (vedi *amplius* in Wikipedia, voce Corte Costituzionale della Repubblica, cap. 5 paragrafi 1.1 e 1.2), al Giudice (civile, penale o amministrativo), cui necessariamente deve rivolgersi, di rilevare l'incostituzionalità della norma da applicare al caso concreto, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il Giudice, se ritiene fondata la questione, rimetterà la decisione sul punto alla Corte Costituzionale. Egli, nell'ambito della causa a lui assegnata, potrà anche di ufficio sollevare questione di costituzionalità (*amplius* in Alberto Giusti, *Tecnica di redazione delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale*, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura in www.csm.it/quaderni 92/qua - 92-21). L'art. 134, 1° comma, Cost. riserva alla Corte Costituzionale il compito di giudicare "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni". Nel caso in cui la Corte dichiari l'atto incostituzionale, la pronuncia di inapplicabilità di esso avrà efficacia costitutiva e retroagisce fino al momento della entrata in vigore dell'atto, salvo che la Corte ponga un limite temporale alla retroattività della propria pronuncia, per esempio limitando l'inefficacia solo per il futuro.

Corollario del principio di uguaglianza è il più generale principio di ragionevolezza alla luce del quale la Legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. "Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni" (sent. n. 15 del 1960), "poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli" (sent. n. 96 del 1980). Quindi "si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo

ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche” (sent. n. 340 del 2004).

L’art. 3 Cost. dice: Tutti i cittadini ... sono uguali davanti alla legge”, ma la Corte ha sempre ritenuto che il principio di uguaglianza operi anche nei confronti dello straniero “allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo garantiti allo straniero anche in conformità dell’ordinamento internazionale” (sent. n. 104 de 1969). Tuttavia la differenza evidente fra cittadino e straniero consiste “nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo, il che non può certo portare a discriminazioni, ma può ragionevolmente imporre certi obblighi, quali ad esempio segnalare agli organi di polizia la presenza dello straniero o, in caso di assunzione al lavoro dello straniero, darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza” (sent. n. 144 del 1970). Così con riferimento al diritto ai trattamenti sanitari per la tutela della salute è stato affermato (sent. n. 252 del 2001) che “il diritto alla salute deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il Legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso, poiché lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti ... trattandosi di un diritto fondamentale della persona”. Per quanto riguarda la salvaguardia della famiglia dello straniero, la sentenza n. 224 del 2005 ha affermato che l’invulnerabilità del diritto all’unità familiare deve ricevere la più ampia tutela con riferimento al ricongiungimento dello straniero con il coniuge ed i figli minori, mentre non può essere estesa fino a ricomprendere tutte le ipotesi di ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori, dal momento che in questo caso l’unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito – anche agli stranieri – e, contestualmente, si aprono margini che consentono al Legislatore di bilanciare l’interesse all’affetto con altri interessi di rilievo con la conseguenza che questi può legittimamente porre dei limiti all’ingresso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un corretto bilanciamento dei valori in gioco e nel rispetto del principio di ragionevolezza”.

Le specificazioni della seconda parte dell’art. 3, primo comma, Cost.

Distinzioni di sesso.

La Giurisprudenza della Corte nella valutazione della costituzionalità delle norme con riferimento al rispetto del principio “tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge senza distinzione di sesso” è stata inizialmente molto cauta e prudente. Nella sentenza n. 56 del 1958 si legge: è da considerare, anzitutto, che la Costituzione trasformava radicalmente un sistema tradizionale che vigeva nelle leggi e soprattutto nel costume riguardo alla condizione giuridica della donna, sistema che solo da poco più di un quarto di secolo aveva risentito, nella legislazione, gli effetti di una evoluzione verso principi di eguaglianza. Era naturale che, pur avendo posto il precetto dell’eguaglianza giuridica delle persone dei due sessi, i costituenti abbiano ritenuto che restasse al legislatore ordinario una qualche sfera di apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione del principio, ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell’intento di meglio utilizzare le attitudini delle persone. Del resto, anche gli articoli 29 e 37 della Costituzione partono da un presupposto non ispirato ad un’assoluta e indiscriminata parità livellatrice fra uomini e donne: l’art. 29, deferendo alla legge di fissare i limiti a garanzia dell’unità familiare; l’art. 37, assicurando, a favore della donna, condizioni di lavoro consone alla sua essenziale funzione di sposa e di madre. E per quanto si tratti di un’altra materia e

si tratti di una norma formulata in modo differente, può richiamarsi anche l'art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti dalla legge. Ora, non pare negabile che, in tali limiti e modi, possa comprendersi un trattamento delle donne diverso da quello degli uomini. Le disposizioni richiamate hanno una nota comune: la riserva di legge; la stessa riserva di legge che è posta dall'art. 51 e dagli articoli 102, 106 e 108 della Costituzione. Si può concludere che una interpretazione sistematica delle norme costituzionali esaminate induce a far ritenere che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici (art. 51) e che regolano i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, terzo comma), possano tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non resti infranto il canone fondamentale dell'eguaglianza giuridica. Per il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali non possono essere assunte dal legislatore quali criteri validi per l'adozione di una diversa disciplina. Ma per quanto riguarda la differenza di sesso il principio va integrato con le norme della Costituzione in cui si fa riferimento al sesso o in cui si deve ritenere che la differenza di sesso assume rilevanza: artt. 29, 37, 51, 52, 102, 106, 108. Queste disposizioni hanno una nota comune: la riserva di legge.

Tuttavia circa quaranta anni dopo tali affermazioni venivano superate con la sentenza n. 422 del 1995 che, sempre in tema di pubblici uffici affermava, che nei precetti stabiliti dagli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., secondo i quali "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso" e "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", l'eguaglianza non può avere significato diverso da quello della irrilevanza giuridica e dell'indifferenza del sesso ai fini considerati. Tale lettura del dettato costituzionale corrisponde infatti al significato letterale ed esplicito delle formule adottate, al punto che potrebbe apparire perfino superflua la specificazione "dell'uno e dell'altro sesso", essendo di per sé sufficiente l'espressione "tutti i cittadini". È peraltro comprensibile che i costituenti - così come già nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne..." - abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, - tenuto conto, nel contesto storico, della esclusione delle donne, secondo le leggi vigenti, da buona parte degli uffici pubblici e del fatto che l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945 (d. lgs. lgt. 1 febbraio 1945, n. 23) era stato per la prima volta esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea costituente - il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. Quanta strada da allora! Oggi Una questione molto dibattuta è quella delle quote rosa, ovvero quote minime di presenza femminile all'interno degli organi politici istituzionali elettivi e non. La richiesta delle quote rosa nasce dalla bassa percentuale di donne nel mondo della politica. Vari paesi del mondo dove questa situazione di disparità è più accentuata (come l'India) stanno ricorrendo a strumenti legislativi per fissare le quote minime di presenza femminile nei rispettivi parlamenti. Anche in Italia si è sviluppato ed è tutt'ora in corso un acceso dibattito attorno al tema delle quote rosa in politica e negli organi rappresentativi in genere. Il Parlamento l'anno scorso con la legge n. 120 del 2011 ha disposto che a partire dal 2012 i Consigli di Amministrazione delle aziende quotate e delle società a partecipazione pubblica dovranno essere composti per un quinto da donne. Dal 2015 la quota rosa dovrà salire a un terzo.

Con riferimento al rapporto uomo-donna nell'ambito della famiglia la sentenza n. 126 del 1968 ha chiarito che "l'art. 3 Cost. tende ad escludere privilegi e disposizioni discriminatorie tra i cittadini e prende in considerazione l'uomo e la donna come soggetti singoli, che, nei rapporti sociali, godono di eguali diritti ed eguali doveri. Esso tutela la sfera giuridica della donna ponendola in condizioni di perfetta eguaglianza con l'uomo rispetto ai diritti di libertà, alla immissione nella vita pubblica, alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro ecc.. E la differenza di sesso è richiamata nel detto articolo con riferimento ai diritti e doveri dei cittadini nella vita sociale, e non anche con riferimento ai rapporti di famiglia". A tal proposito l'art. 29, comma secondo, Cost. dice: il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Questa sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p. che puniva l'adulterio della moglie e non anche quello del marito. Con riferimento al tema dell'infedeltà coniugale giova precisare che il tema era disciplinato dagli articoli 559 e 560 del codice penale. Per la moglie costituiva reato il semplice adulterio, che vedeva punito anche il correo dell'adultera. La pena era prevista in misura maggiore nel caso di *relazione adulterina*. Il delitto era punibile a querela del marito. Quando a commettere il reato era il marito, invece, l'infedeltà era punita solo nel caso in cui avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove. La Corte costituzionale ha affrontato più volte la questione di questa disparità di trattamento. In un primo tempo si era pronunciata per l'infondatezza della questione (sentenza n. 64 del 1961). L'avvocatura dello Stato aveva sostenuto l'impostazione tradizionale nel diritto italiano che «oggetto della tutela, nella norma dell'art. 559, non è soltanto il diritto del marito alla fedeltà della moglie, bensì il preminente interesse dell'unità della famiglia, che dalla condotta infedele della moglie è lesa e posto in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di una isolata infedeltà del marito». La Corte, tornata poi a esaminare la questione, con la citata sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, ha dichiarato incostituzionali i commi primo e secondo dell'art. 559 c.p. (reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie. Infine, la Corte con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato incostituzionali anche i commi terzo e quarto dell'art. 559 c.p. (reato di relazione adulterina della moglie), nonché l'intero art. 560 c.p. (concubinato del marito). In tema di matrimonio, si segnala altra decisione (sent. n. 138 del 2010), che, pur non coinvolgendo il principio di uguaglianza, è di indubbio interesse. Essa dice che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., impugnati, in relazione agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso. L'inammissibilità in riferimento all'art. 2 Cost. discende dalla richiesta di una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata. Premesso che, ad avviso dei rimettenti, il matrimonio civile si riferisce soltanto all'unione stabile tra un uomo e una donna, poiché l'intera disciplina dell'istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, considerata dalla dottrina maggioritaria e dalla rara giurisprudenza di legittimità come requisito minimo di esistenza del matrimonio; l'evocato parametro non impone di pervenire ad una declaratoria d'illegittimità della normativa censurata, estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile per colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale. L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel

contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In proposito, è sufficiente l'esame delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta, dunque, al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali, restando riservata alla Corte la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze *more uxorio*). Infatti, in relazione ad ipotesi particolari, può riscontrarsi la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., vengono in rilievo, quali norme interposte, per il principio di specialità, l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo cui "Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto"; e l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per il quale "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". Entrambe le citate disposizioni, nell'affermare il diritto di sposarsi, rinviano alle leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Pertanto, a parte l'esplicito riferimento agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche tale normativa non impone la piena equiparazione delle unioni omosessuali e delle unioni matrimoniali tra uomo e donna. Con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento. Ulteriore riscontro di ciò si desume dall'esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.

Con riferimento al principio di uguaglianza senza distinzione di sesso in relazione al diritto di cittadinanza si segnalano due interessanti decisioni: a) la Sentenza n. 87/75, che si pronuncia nel senso che la donna non perde la cittadinanza italiana se per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, acquista la cittadinanza di costui, salva la sua espressa volontà contraria; b) la sentenza n. 30 del 1983, secondo cui non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di ciascun genitore a vedere attribuito ai figli il proprio 'status civitatis', sicché l'attribuzione a titolo originario della sola cittadinanza paterna lede la posizione giuridica della madre e non è necessaria a garantire l'unità familiare, risolvendosi in superstita espressione di una inaccettabile diversità di posizione giuridica e morale dei coniugi. Pertanto, l'art. 1, n. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555, a tenore del quale è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost. - nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

Il principio costituzionale ora in esame è stato invocato non solo in caso di discriminazioni in danno delle donne, ma anche in presenza di disposizioni discriminatorie in danno di cittadini di sesso maschile. Al proposito si ricordano le sentenze

- N. 341 del 1991: La disposizione dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che non consente al padre lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla moglie lavoratrice, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice, non assicura una razionale ed equilibrata presenza di entrambi i componenti la coppia affidataria al processo di educazione, contrastando con i principi costituzionali, espressi dagli articoli 3, 29, primo e secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, che tendono ad una completa tutela dell'interesse del bambino attraverso la piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale dei coniugi e la loro paritaria partecipazione alla cura ed assistenza di questi. Come infatti già affermato dalla Corte, nel riconoscere al padre naturale il diritto di avvalersi dell'astensione obbligatoria nei primi tre mesi di vita del bambino, nel caso di mancanza o di grave malattia della madre, l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro, oltre a perseguire, nelle ipotesi di maternità naturale, il fine di tutela della salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, assolve alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino e che vanno soddisfatte anche nel caso dell'affidamento (nel quale in vero mancano quelle di tutela della salute della madre), garantendo una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed educazione della prole, senza distinzione o separazione dei ruoli tra uomo e donna. Va dunque dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice.

- - Sulla astensione obbligatoria dal lavoro in favore del padre naturale in caso di mancanza o di grave malattia della madre: S. n. 1 del 1987;

- - Sulle finalità dell'istituto dell'affidamento: S. n. 332 del 1988.

- N. 179 del 1993: è costituzionalmente illegittimo l'art. 7, l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

- N. 385 del 2005: Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima. La previsione che solo alle madri libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, e non anche al padre libero professionista, sia riconosciuta un'indennità di maternità (art. 70), estesa dall'art. 72, primo comma, all'ipotesi di adozione o affidamento, laddove l'art. 31 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 stabilisce, per il caso di adozione o affidamento, che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui

all'art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore, rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore, apparendo discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni. Rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela. - Sulla estensione al padre lavoratore del diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità, v. la citata sentenza n. 1 del 1987.- Sul riconoscimento alle lavoratrici del diritto all'astensione facoltativa per il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio, e del diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo, v. la citata sentenza n. 332 del 1988. - Sul riconoscimento al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, del diritto all'astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio, v. la citata sentenza n. 341 del 1991. - Sulla estensione, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita, v. la citata sentenza n. 179 del 1993. - Sul riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino, v. la citata sentenza n. 104 del 2003.

- N. 285 del 2010: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle "libere professioniste", non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica l'indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre.

Distinzioni per ragioni di razza.

Sentenza n. 239 del 1984: La norma che dispone l'obbligatoria appartenenza di un soggetto, per il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà, alla Comunità israelitica del luogo di residenza, viola l'art. 3 Cost., che afferma l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l'altro) "di razza" e "di religione", nonché gli artt. 2 e 18 Cost., i quali tutelano come diritto inviolabile la libertà di aderire e non aderire non solo alle associazioni ma anche a quelle "formazioni sociali", tra le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 18 Cost. - l'art. 4, r.d.30 ottobre 1930 n. 1731.

Distinzioni per ragioni di lingua.

- Sentenza n. 312 del 1983: Perché il principio di parificazione della lingua tedesca e quella italiana comporta l'obbligo del bilinguismo per tutti i funzionari pubblici e gli esercenti un servizio di pubblica necessità ed ha come destinatari non soltanto i cittadini rientranti in quelle categorie, di lingua madre italiana, ma anche quelli di lingua madre tedesca, la norma di una legge provinciale che ponga sullo stesso piano i cittadini di lingua madre tedesca e quelli di lingua madre italiana non viola il principio di eguaglianza, ed anzi costituisce puntuale applicazione dell'art. 6 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge provinciale di Bolzano 3 settembre 1979 n. 12, in riferimento all'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. 62 del 1992: In base ai principi costituzionali ed a quelli di diritto internazionale, la tutela delle minoranze etniche include - come sua parte essenziale collegata al principio pluralistico (art. 2 Cost.) ed a quelli di eguaglianza in senso formale e sostanziale (art. 3, commi primo e secondo, Cost.) - il diritto di usare la propria madrelingua, e tale garanzia si realizza pienamente quando, nell'ambito territoriale in cui è insediata una minoranza, si consenta agli appartenenti ad essa l'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità pubbliche, e, in particolare, con quelle giudiziarie (a prescindere dal fatto che conoscano o meno la lingua ufficiale).

Distinzioni per ragioni di religione.

- Sentenza n. 440 del 1995: È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost., l'art. 724, primo comma, del codice penale - che punisce con un'ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato - , limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la bestemmia contro la Divinità può considerarsi punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, di guisa che, già ora, risultano protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati, di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce testualmente soltanto alla "religione dello Stato", e cioè alla religione cattolica.

- Sentenza n. 329 del 1997: È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l'art. 404, comma 1, cod. pen. (Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 cod. pen. (Delitti contro i culti ammessi nello Stato), sia perché, nella visione costituzionale attuale, la 'ratio' differenziatrice - che ispirò il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione - non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa; sia perché, in attuazione del principio costituzionale della laicità e non confessionarietà dello Stato - che non significa

indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perché il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioè che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Gli stessi principi si ritrovano affermati in sentenza n. 168 del 2005.

- Sentenza n. 508 del 2000: È costituzionalmente illegittimo l'art. 402 del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato", accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unità morale della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non è infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), nonché al "principio supremo" di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l'atteggiamento di quest'ultimo non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza.

Distinzioni di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

In questo ambito appare di estremo interesse la sentenza n. 311 del 1996 (sul requisito della buona condotta per l'accesso allo svolgimento di determinate attività) nella parte in cui dice che deve escludersi che fra le condotte valutabili della persona possano includersi atteggiamenti di carattere ideologico, religioso o politico, o scelte di adesione ad associazioni, movimenti, partiti lecitamente operanti nell'ordinamento e l'appartenenza ai quali non sia, in ipotesi determinate, ritenuta normativamente incompatibile con la funzione specifica. Da questo punto di vista, non è ammissibile, sul piano costituzionale, che si preveda come requisito una buona condotta "politica". Il divieto di discriminazioni politiche o in base alle opinioni politiche è un principio fondamentale dell'ordinamento democratico, costituendo parte del nucleo essenziale dell'eguaglianza "davanti alla legge", e della garanzia di effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione "politica" del Paese, sancito dall'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

Con riferimento alle condizioni personali e sociali la sentenza n. 131 del 1979 affermò che

nel momento in cui, esclusivamente per la accertata insolvibilità del condannato, si deve procedere, in sede di esecuzione, indifferibilmente ed in modo automatico, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, viene a prospettarsi una lesione del principio di eguaglianza in materia penale. La conversione comporta, infatti e senza dubbio, un aggravamento della pena

inflitta dal giudice ed altera, perciò, il rapporto di proporzionalità tra la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, da un lato, e la specie e quantità della pena irrogata, dall'altro, quale determinato discrezionalmente, nei limiti e secondo i parametri di legge, dal giudice stesso. Con il risultato di far derivare, per effetto delle condizioni economiche del condannato, disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità ritenute di pari intensità nella violazione della medesima norma incriminatrice, sino a far scontare al condannato insolvibile, quando i fatti di reato siano punibili con la sola pena pecuniaria, una pena di specie diversa e più grave (la detenzione) di quella comminata nella previsione generale ed astratta del legislatore.